REGOLAMENTO (CEE) N. 496/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa le restrizioni quantitative iniziali all'importazione in Portogallo di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 245 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare sino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato XXI dell'atto, ed in particolare di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

considerando che l'applicazione, da parte della Repubblica portoghese, dell'articolo 245 dell'atto comporta la fissazione del contingente iniziale per i prodotti sopra menzionati;

considerando che, in base alle informazioni disponibili, l'applicazione dei criteri definiti all'articolo 245 dell'atto conduce alla fissazione di detti contingenti ai livelli indicati nel presente regolamento;

considerando che il presente regolamento si applica a tutti i paesi terzi, fatti salvi peraltro i protocolli da concludere con i paesi preferenziali conformemente all'articolo 366 dell'atto ovvero le misure transitorie di cui all'articolo 367 del medesimo; che va tuttavia precisato che, ove vengano decise restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione di detti articoli sono inclusi in quelli validi a norma del presente regolamento per l'insieme dei paesi terzi;

considerando che un certo numero di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli elencati nell'allegato XXI dell'atto sono soggetti al regime dei titoli d'importazione definito all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1]; che, in seguito all'istituzione di restrizioni quantitative in Portogallo, è opportuno disporre che i titoli rilasciati per l'importazione di tali prodotti in Portogallo siano validi soltanto se accompagnati da un'autorizzazione ad importare rilasciati dalle autorità di detto paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti iniziali di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione, che la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all'allegato XXI dell'atto medesimo, sono fissati come indicato in allegato del presente regolamento.

2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di un sesto.

3. Per quanto riguarda i paesi terzi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle suddette disposizioni vengono fissati prima dei quantitativi per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema definito al paragrafo 1.

Articolo 2

I titoli rilasciati per l'importazione dei prodotti soggetti al regime dei titoli d'importazione definito all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono validi per le importazioni in Portogallo soltanto ove siano accompagnati da un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalla Repubblica portoghese.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 22, del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti iniziali per il 1986 (in tonnellate)
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:	
	A. Albicocche	20
	E. altre	500
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	406
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	1. Zenzero	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	
	4. Uve	
	6. Pere	
	bb) altre	
	7. Pesche e albicocche:	
	ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:	
	— Albicocche	
	bb) altre	
	ex 8. altre frutta:	
	— escluse le ciliege	602
	9. Miscugli di frutta	
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	010181.Zenzero	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	
	3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o satsuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	
	4. Uve	
	7. Pesche e albicocche:	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %:	
	22. Albicocche	
	bb) altre:	
	22. Albicocche	
	ex 8. altre frutta:	
	— escluse le ciliege	
	9. Miscugli di frutta	
	c) senza aggiunta di succheri	
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:	
	II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti iniziali per il 1986 (in tonnellate)
20.07 *(segue)*	B. III. altre: ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: — esclusi i succhi di arance e di limoni ex b) non nominati: — esclusi i succhi di arance e di limoni B. di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C: I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele o di pere 3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere b) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg peso netto: 2. di mele 3. di pere 4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere II. altri: a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto: 2. di pompelmi e di pomeli 3. di limoni e di altri agrumi: ex aa) con zuccheri addizionati: — esclusi i succhi di limoni ex bb) altri: — esclusi i succhi di limoni 4. di ananassi 6. di altre frutta o ortaggi 7. Miscugli b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU par 100 kg peso netto: 2. di pompelmi o di pomeli 4. di altri agrumi 5. di ananassi 7. di altre frutta e ortaggi 8. Miscugli	287